

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3354

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GHEZZI, PALLANTI, BASSOLINO, BARBERA, BARGONE, BERNASCONI, SANGIORGIO, CALVANESE, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, PELLEGGI, PICCHETTI, REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO

Presentata il 15 novembre 1988

Norme in tema di riposi settimanali e festivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sembra ormai tempo, dopo le parziali e disorganiche modifiche succedutesi negli anni, di riscrivere integralmente la complessa disciplina che riguarda i riposi settimanali e festivi, tenendo conto sia dei più attuali orientamenti della giurisprudenza, sia della dottrina giuridica più accreditata in materia. Si tratta, con tutta chiarezza, di una scelta politica diversa da quella che, invece, potrebbe dar luogo ad una pura e semplice riproduzione o coordinamento, solo con qualche modifica, di disposizioni di legge tanto vetuste e tralattizie, quanto episodiche e frammentarie.

Tra i punti di riferimento decisivi che questa proposta di legge accoglie e rispetta, ci sembra debba ricordarsi anche l'articolo 6 dell'accordo di revisione del Concordato lateranense, firmato in

Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, ai sensi del quale « la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti ». Questa norma non precisa però gli effetti giuridici della qualificazione della giornata come festiva, cosicché il regime sostanziale di questi effetti e le sue interne articolazioni restano pienamente affidati alla potestà legislativa dello Stato italiano, che ben può disciplinarli, come si dirà illustrando gli articoli 4 e 5 della proposta, tenendo chiaramente distinto il principio del riposo settimanale da quello del riposo festivo.

D'altra parte, nell'interpretazione dell'articolo 36, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale il lavoratore

ha irrinunciabile diritto, oltre che a ferie annuali retribuite, anche al « riposo settimanale », assume un significativo rilievo anche il fatto che un emendamento sostitutivo di segno diverso (« Lo Stato riconosce e garantisce ai lavoratori il diritto al riposo festivo »), presentato dall'onorevole Meda ed altri, venne ritirato dal medesimo dopo le critiche mosse dal Presidente della III Sottocommissione onorevole Ghidini (cfr. gli atti dell'Assemblea Costituente, seduta antimeridiana del 10 maggio 1947, pagine 1562-1568).

Senza ripercorrere tutto l'articolato, che ci auguriamo sia di per sé chiaro, ci limitiamo a richiamare i soli punti che ci sembrano più qualificanti.

Gli articoli 1 e 10 sono ispirati anche dalla constatazione che la previsione di attuazione concordataria della festa dei santi Pietro e Paolo (29 giugno) per la sola città di Roma, se intesa nel senso della sospensione del lavoro anche nelle imprese private (per i pubblici dipendenti, confrontare oggi l'articolo 4, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che recepisce il relativo accordo intercompartimentale), fa sorgere un delicatissimo problema di parità di trattamento tra i lavoratori romani e gli altri, per i quali non dispongano i contratti collettivi. La miglior soluzione sembra allora quella di concludere l'elenco dei giorni festivi con la previsione, di carattere generale, della festa del santo patrono; cui seguono le specificazioni che si leggono nel comma 2 dell'articolo 1.

Gli articoli 4 e 5 si ispirano alla già accennata idea di fondo, che è quella di tenere nettamente distinto il principio del riposo settimanale, rigido e inderogabile in omaggio all'articolo 36 della Costituzione, dal principio del riposo festivo (nel quale viene ora inglobato quello del riposo domenicale), che deve invece essere flessibile in omaggio al principio costituzionale della libertà religiosa (l'obbligo di astenersi dal lavoro nelle festività religiose, non desumibile dalle leggi vigenti,

sarebbe incostituzionale). Ed infatti già oggi rientra nella disponibilità delle parti la possibilità di convenire la prestazione di lavoro nei giorni festivi infrasettimanali. Inderogabile, ovviamente, deve comunque restare il principio di una consistente maggiorazione retributiva per il lavoro festivo (articolo 9).

L'articolo 6 è la norma destinata a sostituire in blocco la legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella quale il principio del riposo settimanale e quello del riposo domenicale sono indebitamente ed irrazionalmente confusi.

Nell'articolo 7 si propone un primo riconoscimento legislativo della legittimità del *job sharing*. Questa nuova forma di organizzazione del tempo di lavoro è pienamente compatibile (come ha dimostrato la più recente dottrina: cfr. Ichino, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, II, Milano, 1985, pp. 401 e segg.) con il nostro ordinamento e l'applicazione ad essa della normativa vigente, sia per l'aspetto retributivo e previdenziale, sia per gli altri aspetti del rapporto, non presenta gravi problemi.

La soluzione proposta nell'articolo 8 al problema del calcolo della retribuzione per le festività non lavorate prevede una differenziazione della retribuzione stessa a seconda che essa si riferisca a festività cadente di domenica (un quinto della retribuzione settimanale normale per tutti, salariati e stipendiati), o ad una festività cadente dal lunedì al sabato (un sesto per i soli salariati). È la soluzione meglio corrispondente all'obiettivo di assicurare ai lavoratori mediamente dieci giornate all'anno di riposo aggiuntivo retribuito normalmente o di retribuzione normale sostitutiva, tenendo conto del fatto che l'orario settimanale è per lo più distribuito in cinque giorni (con il conseguente 15 per cento circa di probabilità di coincidenza della festività con il sabato non lavorativo), ma in numerosi settori è ancora distribuito in sei giorni.

È comunque aritmeticamente dimostrabile che se la retribuzione per la festività non lavorata fosse raggiunta sem-

pre (anche nel caso di coincidenza con la domenica) ad un sesto della retribuzione settimanale normale, i lavoratori stipendiati che fanno la settimana corta ne avrebbero un danno; e che se invece essa fosse ragguagliata sempre ad un quinto, ai lavoratori salariati ne deriverebbe un indebito privilegio.

D'altra parte non sembra percorribile la via della differenziazione del criterio di calcolo in relazione alle infinite possibili forme di distribuzione dell'orario settimanale.

L'articolo 9 estende esplicitamente il principio della maggiorazione per il lavoro festivo anche al lavoro domenicale in ossequio all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di Cassazione ed alla sentenza della Corte costituzionale del 22 gennaio 1987, n. 16.

Rispetto, infine, ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, richiamiamo la tecnica normativa usata dall'articolo 1, comma 2 della legge 26 febbraio 1986 numero 38, in materia di indennità di contingenza.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Giorni festivi).

1. Sono giorni festivi:

- a) tutte le domeniche;
- b) il 1° gennaio, giorno dedicato alla pace tra i popoli;
- c) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;
- d) il lunedì successivo alla domenica di Pasqua;
- e) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- f) il 1° maggio, festa del lavoro;
- g) il 15 agosto, festa dell'Assunzione;
- h) il 1° novembre, festa di Ognisanti;
- i) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata;
- l) il 25 dicembre, festa di Natale;
- m) il 26 dicembre, festa di S. Stefano;
- n) la festa del santo patrono locale.

2. Per il comune di Roma, la festa del santo patrono cade il 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo. Per gli altri comuni la collocazione della festa del santo patrono è determinata in un giorno fisso del calendario con delibera del consiglio comunale.

3. Nella prima domenica di giugno si celebra l'anniversario della fondazione della Repubblica.

4. La prima domenica di novembre è festa dell'unità nazionale e delle Forze armate.

ART. 2.

(Variazioni dell'elenco dei giorni festivi).

1. Ad eventuali nuove intese tra la Repubblica italiana e la Santa Sede circa le festività religiose, ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo di revisione del Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, verrà data attuazione mediante legge dello Stato.

ART. 3.

(Solennità civili).

1. I giorni considerati come solennità civili agli effetti dell'imbandieramento degli edifici pubblici sono determinati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Governo.

2. Le solennità civili non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici, salva la concessione nelle stesse giornate di congedi o permessi per altro titolo.

3. È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

ART. 4

(Sospensione del lavoro nei giorni festivi).

1. Nei giorni festivi di cui all'articolo 1 tutti i lavoratori subordinati e i dipendenti pubblici hanno diritto di astenersi dal lavoro e tutti i datori di lavoro privati e le amministrazioni pubbliche hanno diritto di sospendere il lavoro dei propri dipendenti, salve le eccezioni di cui all'articolo 6.

ART. 5.

(Riposo settimanale).

1. Nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego, dei rapporti di lavoro subordi-

nato di diritto privato, anche se intercorrenti tra cooperative di produzione e soci lavoratori, e dei rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa a carattere prevalentemente personale nei quali la distribuzione temporale della prestazione sia contrattualmente vincolata, è vietato il protrarsi della prestazione lavorativa per più di sei giorni consecutivi, salva l'eccezione di cui all'articolo 7.

2. In tutti i rapporti di cui al comma 1 l'orario di lavoro deve essere distribuito in modo tale che ne risulti assicurato al lavoratore un riposo settimanale di durata non inferiore a trentadue ore consecutive, comprendenti l'intero lasso di tempo dalle ore zero alle ore ventiquattro di una stessa giornata.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, il datore di lavoro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a lire 500.000 per ogni lavoratore privato del regolare riposo settimanale e per ogni giorno o frazione di giorno di lavoro prestato oltre il sesto consecutivo, fino ad un massimo di lire 2.000.000 per ciascuna serie di sette giorni consecutivi di lavoro irregolare.

ART. 6.

(Deroghe al principio del riposo festivo).

1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, l'articolo 4 non si applica, salvo che in senso contrario dispongano esplicitamente i contratti collettivi dei rispettivi settori o norme speciali e salva comunque l'applicazione dell'articolo 9:

- a) al personale navigante;
- b) al personale militare e di pubblica sicurezza;
- c) agli addetti ai servizi pubblici, di qualsiasi tipo e natura, anche se gestiti da imprese o soggetti privati, per i quali vi sia ragionevole necessità di funzionamento anche nei giorni festivi;
- d) agli addetti alle lavorazioni industriali a ciclo continuo;

e) agli addetti a servizi di vigilanza, custodia o pronto intervento per la tutela della sicurezza di persone o beni;

f) agli addetti a pubblici esercizi, attività alberghiere o di ristorazione, attività di assistenza medica o paramedica, attività di assistenza a viaggiatori e turisti;

g) ai lavoratori che prestano la loro opera nell'ambito di spettacoli, manifestazioni sportive, manifestazioni culturali, fiere e mercati, sfilate di moda;

h) ai dipendenti di aziende giornalistiche;

i) agli addetti ad attività artigianali o di commercio al minuto per le quali sia previsto il funzionamento anche nei giorni festivi da apposita legge regionale;

l) agli addetti ad altre attività, per le quali il funzionamento nelle giornate festive corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, specificamente e tassativamente indicate in apposito decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

(Deroga al principio del riposo settimanale).

1. Il divieto di cui all'articolo 5 non si applica nel caso in cui due lavoratori si obblighino solidalmente per una prestazione di durata giornaliera normale non superiore ad otto ore, riservandosi la piena libertà di distribuirsi tra loro l'orario di lavoro. In tal caso, tuttavia, il divieto di cui all'articolo 5 torna ad applicarsi qualora per uno dei due lavoratori coobbligati si verifichi uno degli impedimenti di cui all'articolo 2110 del codice civile, di durata superiore a quindici giorni.

2. Nel caso in cui al comma 1, qualora per uno dei due lavoratori coobbligati si verifichi l'impedimento di cui all'articolo 2111 del codice civile, oppure uno di essi ottenga l'aspettativa a norma

dell'articolo 31 o 32 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il contratto si converte, con il consenso dell'altro lavoratore, per tutta la durata dell'impedimento o dell'aspettativa, in contratto di lavoro ordinario, di cui l'altro lavoratore resta titolare, con conseguente applicazione del divieto di cui all'articolo 5.

ART. 8.

(Trattamento retributivo per i giorni festivi non lavorati).

1. Nel caso di coincidenza di una festività infrasettimanale di cui all'articolo 1, comma 1, con una domenica, ai lavoratori subordinati e dipendenti pubblici retribuiti con uno stipendio fisso settimanale, quindicinale o mensile è dovuta una maggiorazione dello stipendio stesso pari ad un quinto, un decimo od un ventiduesimo, rispettivamente dello stipendio settimanale, bisettimanale o mensile. Nessuna maggiorazione dallo stipendio è invece loro dovuta nel caso di coincidenza di una festività infrasettimanale con una giornata diversa dalla domenica, ancorché normalmente non lavorativa.

2. Ai lavoratori subordinati e dipendenti pubblici retribuiti in relazione al numero delle ore o giornate di lavoro prestate, per ogni festività infrasettimanale di cui all'articolo 1 cadente dal lunedì al sabato è dovuta una retribuzione pari ad un sesto della retribuzione corrispondente al rispettivo orario normale di lavoro per la stessa settimana, indipendentemente dal numero di ore lavorative perdute a causa della festività. Per ogni festività infrasettimanale coincidente con una domenica è invece loro dovuta una retribuzione pari ad un quinto della retribuzione corrispondente al rispettivo orario normale di lavoro per la settimana immediatamente precedente.

3. Salva l'eventuale diversa disciplina contenuta nei contratti collettivi, la retribuzione di riferimento per il calcolo di

quanto dovuto a norma dei commi 1 e 2 per i giorni festivi è costituita dagli stessi elementi che concorrono a determinare, nel caso specifico, la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, escluse le voci retributive in natura, le mensilità aggiuntive e quant'altro pagato con cadenza superiore al mese.

4. La retribuzione di cui ai commi precedenti per i giorni festivi è dovuta, salve le eventuali riduzioni o limitazioni previste dai contratti collettivi, anche quando la festività cada in un periodo di sospensione della prestazione per:

a) infortunio, malattia, astensione obbligatoria dal lavoro per maternità;

b) ferie, congedo matrimoniale, permessi e assenze per giustificati motivi;

c) intervento della cassa integrazione guadagni.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica per i periodi di sospensione del lavoro di cui alla lettera c) in atto da oltre quattro settimane, salvo le diverse disposizioni eventualmente contenute in proposito nei contratti collettivi.

ART. 9.

(Trattamento retributivo per i giorni festivi lavorati).

1. Ai lavoratori subordinati e dipendenti pubblici, che svolgano la loro prestazione anche in uno dei giorni festivi di cui al comma 1 dell'articolo 1, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione normale con l'eventuale maggiorazione di cui all'articolo 8, la retribuzione normale corrispondente al lavoro prestato nel giorno festivo, aumentata in misura non inferiore al venticinque per cento, salva la diversa misura dell'aumento eventualmente stabilita dai contratti collettivi.

ART. 10.

(Disposizione transitoria).

1. Gli eventuali benefici stabiliti dai contratti collettivi di lavoro a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono proporzionalmente riasorbiti in relazione all'assetto previsto nella presente legge.

ART. 11.

(Disposizioni finali).

1. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle disposizioni contenute nella presente legge tutte le clausole di contratti collettivi e individuali di lavoro stipulati prima della sua entrata in vigore, che disciplinano diversamente la stessa materia. Sono abrogate le corrispondenti norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati in attuazione della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata dall'articolo 2 della legge 1° ottobre 1960, n. 1027.

2. Tutti i richiami alla disciplina collettiva contenuti negli articoli da 1 a 9 della presente legge devono intendersi riferiti ai contratti collettivi che verranno stipulati dopo la data della sua entrata in vigore.

3. Sono abrogate la legge 22 febbraio 1934, n. 370, la legge 27 maggio 1949, n. 260, la legge 31 marzo 1954, n. 90, la legge 5 marzo 1977, n. 54 e la legge 23 dicembre 1977, n. 937.